

QUESITI POSTI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI PER PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL' APPALTO DI SOLA ESECUZIONE,
ARTT. 53, COMMA 2, LETT. A) E 122, COMMA 7, DEL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 E SS.MM.II.,
RIGUARDANTE I LAVORI DI:
«RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA MANICA CENTRALE DEL
COMPLESSO DEI CASTELLI DEI MARCHESI TAPPARELLI D'AZEGLIO DI LAGNASCO»
C.I.G.: 60711431B2 C.U.P.: E14B12000020009

In merito alle richieste rivolte da alcuni invitati in possesso dell'attestazione SOA nella sola categoria prevalente dei lavori (OG2) circa la possibilità, da parte loro, di subappaltare per intero le lavorazioni nelle categorie indicate come scorporabili OS2-A e OG11 (categoria appartenenti all'elenco di cui all'art.12 lett. b) del D.L. 28.03.2014, n. 47, convertito in L. 23.05.2014, n. 80), di importo superiore al 15% ma inferiore a 150.000 euro, a ulteriore conferma di quanto, in merito, richiamato nella Lettera di invito, si precisa che:

per quanto stabilito dal D.M. 24.04.2014, non possono essere eseguiti direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle adeguate qualificazioni, le lavorazioni indicante nella lettera di invito di importo superiore ai limiti indicati all'art. 108, comma 3, del DPR 207/2010 relative alle categorie di opere generali individuate nell'alleato A al predetto Decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS2, elencate al medesimo art. 1 (tra le quali la OS2-A). Nella fattispecie di cui trattasi, per le categorie OS2-A e OG11 indicate nella Lettera di invito quali categorie scorporabili, gli operatori non in possesso della relativa attestazione SOA, devono possedere i seguenti requisiti nella misura minima del 70%, fermo restando che i requisiti mancanti devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente (OG2): ¹⁾

- a) importo dei lavori analoghi a quelli della predetta categoria, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore all'importo dei lavori della stessa categoria;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori di cui alla precedente lett. a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica

Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. I limiti del subappalto sono comunque quelli stabiliti dall'art. 170, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Esse sono altresì scorporabili, ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.

A norma dell'art. 3, comma 1, del D.M. 24 aprile 2014 i richiami riferiti all'art. 109, comma 2, ed all'art. 107, comma 2, del D.P.R. 207/2010, si intendono riferiti rispettivamente alle disposizioni di cui all'*articolo 1 e di cui all'art. 2 del D.M. 24 aprile 2014*.

A norma dell' *art. 12, comma 3, D.L. 28 marzo 2014, n. 47*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 maggio 2014, n. 80* i medesimi richiami, contenuti nelle disposizioni vigenti, si intendono riferiti alle disposizioni di cui al *comma 1 dell'art. 12 del medesimo D.L. n. 47/2014*.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

¹⁾ Resta fermo, fino al 31 dicembre 2015, il regime transitorio previsto dall'art. 253, comma 9-bis, del Codice in relazione al periodo di attività documentabile al fine della dimostrazione dei requisiti.

¹ Resta fermo, fino al 31 dicembre 2015, il regime transitorio previsto dall'art. 253, comma 9-bis, del Codice.